

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, DE LUCA Angelo, PICARDI, LORENZI, BUSSI
e AJROLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1963

Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi dei Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua

ONOREVOLI SENATORI. — È superfluo spendere parole per illustrare come sia necessario offrire ai cittadini servizi pubblici sempre più perfezionati ed aggiornati ai nuovi mezzi che la tecnologia mette a disposizione.

Agli evidenti motivi di civiltà e di socialità si aggiungono, anche, motivi economici, poichè la moderna tecnologia consente di rendere più produttivi gli impianti e di ridurre, quindi, il costo dei servizi, che, di solito, non sono coperti dalle tariffe e che, perciò, concorrono a gravare la spesa pubblica e, in particolare, i bilanci degli enti locali.

Tra i vari servizi pubblici sono di prima necessità quelli del gas e dell'acqua forniti generalmente da aziende municipalizzate.

Per quanto riguarda le aziende del gas la crescente disponibilità di prodotti petroliferi, l'incalzante progresso tecnico e lo sviluppo della meccanizzazione pongono la necessità di gradualmente abbandonare i vecchi sistemi di produzione e di valersi di nuovi procedimenti, notevolmente diver-

si, con il perfezionamento e la trasformazione degli impianti.

Anche per quanto riguarda le aziende degli acquedotti è in atto un generale processo di sviluppo delle tecnologie, sia per le opere di presa, come per gli impianti di potabilizzazione delle acque, per le condutture, per gli allacciamenti e per gli impianti di distribuzione.

D'altra parte, per le une e per le altre, la progressiva evoluzione del tenore di vita delle popolazioni e delle esigenze sociali, oltre che il rapido accrescimento delle popolazioni stesse nei centri urbani, creano la necessità di una continua espansione degli impianti.

Tutto ciò pone problemi finanziari che gli enti locali, con le loro sole forze, non sono in grado di risolvere.

Per le opere relative agli impianti delle aziende elettriche municipalizzate i Comuni furono autorizzati con la legge 12 febbraio 1955, n. 37, a contrarre mutui presso taluni istituti e aziende di credito con la

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

garanzia di delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende stesse.

Col presente disegno di legge si propone di estendere anche alle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua le agevolazioni già concesse alle aziende elettriche, perchè i motivi che hanno indotto a riconoscere l'opportunità di favorire il miglioramento e il potenziamento di queste ultime sono senza dubbio valide anche per le prime.

Il disegno di legge è giustificato anche dal regime dei prezzi dei pubblici servizi e dalla funzione calmieratrice delle azien-

de municipalizzate, che rendono necessaria la provvista dei capitali indispensabili alla trasformazione od al potenziamento degli impianti evitando, per quanto è possibile, maggiorazioni tariffarie.

Per tutti questi motivi, il senatore Pelizzo, nella precedente legislatura, aveva presentato (stampato Senato n. 1560) analogo disegno di legge, che non è arrivato all'approvazione prima della chiusura della legislazione stessa.

Si confida che l'attuale disegno di legge possa conseguire al più presto l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle dette aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.

Art. 2.

Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal Direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate

dal Presidente della Commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria.